

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3269}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato GIORDANO

Presentata il 13 novembre 1974

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, concernenti permessi ai lavoratori chiamati alle funzioni pubbliche elettive nei consigli di classe, interclasse, di circolo o di istituto, nel consiglio scolastico distrettuale, nel consiglio scolastico provinciale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 dà vita ad organi collegiali ed elettivi destinati a gestire l'attività delle istituzioni scolastiche del nostro paese a tutti i livelli della struttura.

In tutti questi organi collegiali ed elettivi sono introdotti i genitori, i quali, divenendo cogestori dell'attività scolastica e, più propriamente, educativa della comunità, riescono ad adempiere in maniera più piena e più propria la funzione pedagogica che loro compete, per diritto naturale, per riconoscimento costituzionale, senza investitura di nessuna altra superiore entità sociale, come genitori e come cittadini.

La portata innovativa del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, applicativo della legge 31 luglio 1973, n. 477, consiste prevalentemente nell'avviare un rapporto diverso tra la scuola

e la società, tra loro oggi troppo divergenti e scollegate, e destinate ad armonizzare i loro scopi e i loro campi operativi attraverso la presenza attiva nella gestione della scuola di persone che nella società sono in vario modo operatori diretti e impegnati.

Tale portata innovativa, però, corre il rischio di essere in gran parte neutralizzata, o comunque sminuita, se si tiene conto che le attività dei vari organi di autogoverno della scuola potrebbero svolgersi in ore diurne coincidenti con l'orario di lavoro di diversi, se non tutti, genitori eletti negli organismi in parola.

Qualora, infatti, i consigli di interclasse e classe o di istituto e circolo, in particolare, ma anche i consigli distrettuale e provinciale, dovessero tenere le loro sedute in orari diurni (convenienti agli insegnanti, che a livello di interclasse, di clas-

se, di istituto e di circolo sono in maggioranza o da soli o unitamente al personale direttivo e non docente della scuola), i lavoratori dipendenti impegnati nella fabbrica o nell'ufficio verrebbero esclusi automaticamente, talora per tutto il corso dell'anno scolastico, dall'esercizio di un mandato ottenuto con una votazione democratica.

Una tale eventualità rappresenterebbe una autentica deviazione, nella fase applicativa, dello spirito della legge, oltre che una vulnerazione di diritti costituzionali (trovandosi non tutti i cittadini nelle stesse condizioni di svolgere una pubblica funzione elettiva), per cui occorre porre rimedio alla negativa eventualità ricorrendo alla applicazione di quanto previsto dall'articolo 32 dello Statuto dei lavoratori, legge 20 maggio 1970, n. 300, anche a vantaggio di quei lavoratori che sono eletti a far parte

dei consigli di interclasse, di classe, di circolo, di istituto, distrettuale e provinciale.

Occorre cioè consentire la possibilità a tutti di prendere parte agli organismi in cui sono eletti per svolgerci una pubblica funzione, senza essere costretti a perdere la retribuzione, equivalendo il contrario ad un effettivo scoraggiamento alla partecipazione e quindi alla vanificazione delle finalità proposte con la legge.

Con la presente proposta di legge, pertanto, si intende estendere la norma del permesso ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive a tutti coloro che, facendone richiesta, abbiano bisogno di assentarsi dal lavoro per potere partecipare all'attività degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, nei quali siano stati eletti per svolgerci una pubblica funzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I lavoratori eletti nei consigli di interclasse, di classe, di circolo o di istituto, nel consiglio scolastico distrettuale, nel consiglio scolastico provinciale, sono autorizzati, a loro richiesta e dietro presentazione della convocazione dell'organismo di cui fanno parte, ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.

ART. 2.

I lavoratori eletti alla carica di presidente del consiglio di circolo o di istituto, di presidente del consiglio scolastico distrettuale, di presidente del consiglio scolastico provinciale, hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di dieci ore mensili.